

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 – C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <https://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: villaverde@comune.villaverde.oristano.it

PEC.: comune.villaverde@legalmail.it

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 64 del 18-11-2022

Oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L'anno **duemilaventidue** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **09:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Marchi Sandro	Sindaco	P
Salis Manuele	Assessore	P
Troncia Mariano	Assessore	P
Floris Anna Rita	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia

Il presidente Dr. Sandro Marchi, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2022, inerente l'approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale che si tengono in modalità a distanza con collegamento telematico;

Dato atto che la riunione è effettuata in videoconferenza con la partecipazione del Sindaco dalla sede comunale e del Vice Sindaco Troncia e degli Assessore Floris e Salis dalla sede comunale da remoto.

Il Segretario comunale partecipa da remoto.

Esaminata, quindi, la proposta di deliberazione n. 64/2022 avente ad oggetto: “Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la Contrattazione Decentrata Integrativa”, istruita dalla Responsabile di P.O. Area Finanziaria, che dispone:

VISTA la deliberazione del C.C. n. 11 del 11.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

DATO atto che:

- con deliberazione G.C. n. 23 del 02.05.2022 è stato approvato il Piano Dettagliato delle Performance per l'anno 2022 e assegnate le risorse economiche ai responsabili di P.O.;
- con deliberazione G. C. n.38 del 05.07.2022 di approvazione del Piano delle Performance 2022 e conferma attribuzione risorse ai responsabili;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 5 del 21.05.2019 di nomina del Titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

PREMESSO che in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

CONSIDERATO che l'art. 79 in particolare il comma 7 della pre intesa del CCNL 2019-2021 siglato in data 4.8.2022 stabilisce che *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo. 5”*, pertanto, per l'anno 2022 si conferma la costituzione ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2022;

VISTO l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

VISTA la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

CONSIDERATO che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

VISTO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018,

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

RICHIAMATO l’importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite, pari ad € 14.762,43.

DATO ATTO che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

CONSIDERATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale

dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.

PREMESSO che:

- il Comune di VILLA VERDE ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2022, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 4 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 5,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi;

DATO ATTO che con determinazione dell'area Finanziaria N. 14 del 14.11.2022 è stato costituito il FONDO RISORSE DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2022

CONSIDERATO che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la distribuzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

IN merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:

- di prevedere per l'anno 2022 n. 2 progressioni orizzontali, per un importo presunto di €. 2.500,00;
- sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 del Responsabile del Servizio finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

PROPONE DI DELIBERARE

DI ESPRIMERE altresì i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in merito all'utilizzo del fondo:

- di prevedere per l'anno 2022 n. 2 progressioni orizzontali, per un importo presunto di €. 2.500,00;
- sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

PROPONE DI

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Valutata la proposta coerente con la programmazione di questo ente.

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L. che si riportano in calce.

Con votazione favorevole

UNANIME DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

E' approvata la proposta di deliberazione n. 64/2022 avente ad oggetto: "Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la Contrattazione Decentrata Integrativa", istruita dalla Responsabile di P.O. Area Finanziaria, nei termini riportati nel preambolo a cui integralmente si rimanda.

Con separata votazione favorevole

UNANIME DELIBERA

Di dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000, per la puntuale attuazione degli obiettivi.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Sindaco
Dr. Sandro Marchi,

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzo Mascia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)